



# *Comune di Isca sullo Ionio*

Provincia di Catanzaro

Largo Scopelliti - 88060 - Isca sullo Ionio

P. IVA 00296980790 - ☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845 - pec: [protocollo.iscasulloionio@asmepec.it](mailto:protocollo.iscasulloionio@asmepec.it)

**Bando pubblico per il riconoscimento di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.**

## Sommario

### Sommario

Articolo 1 - Finalità .....	2
Articolo 2 - Principali riferimenti normativi e documentali .....	2
Articolo 3 - Risorse finanziarie .....	2
Articolo 4 - Ammessi alla partecipazione al Bando .....	2
Articolo 5 - Il procedimento Amministrativo .....	2
Articolo 6 - Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale .....	3
Articolo 7 - Soggetti che possono presentare la domanda al Comune .....	3
Articolo 8 - Edifici per i quali può essere richiesto il contributo .....	4
Articolo 9 - Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo .....	4
Articolo 10 - Verifica di ammissibilità da parte del Comune .....	5
Articolo 11 - Graduatoria .....	5
Articolo 12 - Cumulabilità del contributo con altri benefici .....	6
Articolo 13 - Importo del contributo .....	6
Articolo 14 - Decesso del richiedente .....	7
Articolo 15 - Termine per l'ultimazione dei lavori .....	7
Articolo 16 - Variazione delle opere .....	7
Articolo 17 - Monitoraggio e controlli .....	7
Articolo 18 - Disposizioni finali e transitorie .....	7
Allegati: .....	7

## **Articolo 1 - Finalità**

L'Amministrazione Comunale di Isca sullo Ionio, con il presente Bando intende definire le modalità per l'assegnazione, di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

## **Articolo 2 - Principali riferimenti normativi e documentali**

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 e ss.mm.ii.;
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 4 giugno 1989, n. 236;

## **Articolo 3 - Risorse finanziarie**

Il Fondo è alimentato con le risorse stanziare con fondi di bilancio comunale pari ad € 5.000,00.

## **Articolo 4 – Ammessi alla partecipazione al Bando**

Possono presentare istanza di finanziamento tutti i privati cittadini residenti nel centro storico del Comune di Isca sullo Ionio in possesso di disabilità motorie certificate.

## **Articolo 5 – Il procedimento Amministrativo**

Il soggetto portatore di disabilità che intenda usufruire del contributo in argomento deve presentare domanda, predisposta ai sensi del seguente art. 6, al protocollo dell'Ente.

Il Comune, verificata l'ammissibilità delle domande ai sensi del successivo art. 10, predispone una graduatoria.

L'ufficio tecnico comunale predisporrà la graduatoria provvisoria per i residenti negli "Edifici Ante 1989" di cui all'art. 8, finanziata con risorse comunali.

La graduatoria provvisoria è pubblicata nel sito istituzionale del Comune, entro 15 giorni per presentare richiesta di revisione.

Trascorso il suddetto termine, il Comune pubblica sul sito istituzionale la graduatoria definitiva.

Il posizionamento utile nella graduatoria definitiva non attribuisce il diritto al contributo, il quale è subordinato, oltretutto alla disponibilità delle risorse finanziarie, all'assunzione dell'impegno contabile da parte del Comune.

Il Comune predispone la determinazione di impegno contabile ed entro trenta giorni, comunicano al beneficiario l'assegnazione del contributo spettante.

Il Comune provvede ad erogare il contributo all'avente diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare, pertanto, al Comune la/le fattura/e riportante/i le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa. L'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. n.

13/1989, i contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

### **Articolo 6 – Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale**

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo dal portatore di *disabilità* (richiedente) al Comune, utilizzando il modello reso a disposizione e predisposto secondo il *fac simile* allegato al presente Bando (Allegato 1).

Alla domanda devono essere allegati:

a) Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'*handicap* del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'*handicap* si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

a1) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di *disabilità* riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).

b) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune e predisposto secondo il *fac simile* allegato al presente Bando (Allegato 2), la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989. La dichiarazione sostitutiva deve, altresì, contenere l'indicazione del valore dell'ISEE corrente.

c) Eventuale documentazione tecnica, al fine del riconoscimento dell'ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione.

### **Articolo 7 – Soggetti che possono presentare la domanda al Comune**

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo nel Centro Storico del Comune di Isca sullo Ionio.

Il disabile, non residente nell'immobile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo ed in questo caso, il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di *disabilità* usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata

un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa.

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di *disabilità*; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di *disabilità*.

### **Articolo 8 – Edifici per i quali può essere richiesto il contributo**

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989").

Al fine di contrastare lo spopolamento nel centro storico del capoluogo, considerato svantaggiato, l'immobile deve ricadere all'interno dell'abitato del Centro Storico di Isca sullo Ionio Capoluogo.

### **Articolo 9 - Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo**

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di disabilità (appartamento condotto in locazione ove il portatore di disabilità risiede).

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dal DM 236/1989.

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere richiesto una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio, e per ogni richiedente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia:

- a. Adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa).
- b. Rampe di accesso.
- c. Fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice,

- carrozzele elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio.
- d. Adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative.
  - e. Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.

### **Articolo 10 – Verifica di ammissibilità da parte del Comune**

Ai sensi dell'articolo 4.10 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989, l'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, verificando la congruità delle lavorazioni e delle spese per le quali si chiede il contributo in relazione agli ostacoli presenti nell'abitazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune verifica, inoltre, che il contributo assentito non sia destinato ad opere con finalità estranee all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Comune ha facoltà di richiedere le integrazioni ritenute essenziali per esprimersi in merito all'ammissibilità della domanda e alla congruità delle lavorazioni e delle spese. Al fine dell'ammissione della domanda, il Comune deve verificare che il cittadino abbia presentato la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria.

L'istruttoria del Comune comprende la verifica di quanto di seguito riportato:

- la presenza di tutte le indicazioni e la documentazione richiesta all'articolo 6;
- la sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 7;
- l'ammissibilità dell'edificio a contributo ai sensi dell'articolo 8;
- la presenza di una sola domanda per ogni tipologia di opera, come descritto all'art. 9;
- al fine della determinazione del contributo ammissibile la sussistenza di altri contributi per il medesimo intervento;
- al fine della determinazione del contributo ammissibile, eventuali contributi erogati in precedenza ai sensi della L. 13/1989 per il medesimo edificio/alloggio oggetto della domanda;
- la fattibilità tecnico amministrativa dell'intervento (deve essere stata presentata all'Ufficio tecnico comunale la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria);
- l'inesistenza dell'opera e il mancato inizio dei lavori prima della presentazione della domanda;
- la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

### **Articolo 11 – Graduatoria**

La graduatoria sarà predisposta entro 15 giorni dal Comune.

L'inserimento nella graduatoria è riservato ai richiedenti, con un indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 15.000 €.

I criteri di priorità nella stesura della graduatoria, sono i seguenti:

- a) Richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- b) Numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- c) Numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- d) Valore minore dell'indicatore ISEE;

I criteri di priorità nella stesura delle graduatorie A e B, sono quelli definiti all'articolo 10, comma 4 della legge n. 13 del 1989, ossia:

- a) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- b) valore dell'indicatore ISEE.

Nel caso l'istanza sia presentata in modo congiunto da più persone disabili, qualunque sia la graduatoria, essa verrà stilata tenendo conto del grado di disabilità più grave tra i richiedenti che hanno presentato domanda congiunta e del valore dell'indicatore ISEE più basso tra i richiedenti che hanno sottoscritto la domanda.

#### **Articolo 12 – Cumulabilità del contributo con altri benefici**

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile.

Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta e nella misura massima di € 5.000,00.

In ogni caso, qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo ai sensi dell'art. 14 è quella determinata al netto degli altri contributi concessi.

#### **Articolo 13 – Importo del contributo**

Con riferimento ai richiedenti inseriti nella graduatoria, il contributo massimo erogabile è pari a €5.000,00.

Pertanto, raggiunto il contributo massimo di € 5.000,00 per ciascuna tipologia d'intervento, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il Comune tenga costantemente aggiornato l'elenco degli interventi eseguiti con l'ausilio del contributo in argomento nello stesso edificio, al fine di evitare di erogare somme in misura superiore rispetto al tetto massimo del contributo concedibile.

La misura massima del contributo è posta in € 5.000,00 in relazione al 25% dei costi ammissibili dell'intervento, ad esempio, per un importo pari ad € 20.000,00, il contributo coprirà il 25% per coprire i costi eccedenti il 75% che trova copertura col "bonus barriere architettoniche".

Qualora la spesa dell'intervento dovesse essere inferiore ad € 20.000,00, l'importo sarà pari al 25% della spesa ammissibile.

Se la spesa supera € 20.000,00, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € € 5.000,00.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

Nel caso in cui il contributo ammissibile richiesto dal Comune nel Modello A sia inferiore a quello risultante dalle suddette formule verrà riconosciuto il contributo richiesto dal Comune. Viceversa, qualora il contributo ammissibile, richiesto dal Comune nel Modello A, sia superiore a quello risultante dalle suddette formule, quest'ultimo verrà rideterminato d'ufficio, nei limiti della somma disponibile di € 5.000,00.

#### **Articolo 14 – Decesso del richiedente**

Il richiedente (portatore di disabilità) deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spettante al richiedente sarà erogato agli eredi.

La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori.

#### **Articolo 15 – Termine per l'ultimazione dei lavori**

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte del Comune, fatti salvi i termini riportati negli eventuali titoli edilizi. Tale termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o del verificarsi di cause di forza maggiore, prima della suddetta scadenza.

#### **Articolo 16 – Variazione delle opere**

Ai sensi dell'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989, il Comune deve verificare la conformità dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nella domanda. Tale disposizione esclude, in linea di principio, la possibilità di finanziare opere non conformi a quelle previste dalla domanda (ad esempio la sostituzione di una vasca anziché l'installazione di un montascale). Tuttavia, qualora l'intervento rappresentato nell'istanza e quello che si vorrebbe realizzare in sostituzione consentano il superamento della medesima barriera, può ritenersi soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989. Le variazioni sono ammissibili anche qualora l'evolversi della disabilità determini l'esigenza di interventi differenti da quelli preventivati. In ogni caso, qualora una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi di diversa natura, il Comune dovrà verificare la soluzione ottimale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

#### **Articolo 17 – Monitoraggio e controlli**

Il Comune può procedere al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettive. Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione economica a conclusione dell'intervento.

#### **Articolo 18 – Disposizioni finali e transitorie**

La richiesta di eventuali chiarimenti e pareri in merito al presente Bando dovranno essere formulate esclusivamente via PEC all'indirizzo: [protocollo.iscasulloionio@asmepec.it](mailto:protocollo.iscasulloionio@asmepec.it)

Per informazioni è possibile contattare nei giorni martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, l'Ufficio tecnico comunale 0967634177, Ing. Felice Stefano Marascio.

#### **Allegati:**

Allegato 1

Allegato 2